



Inclusione o discriminazione?
Diritto allo studio e tutela del minore
secondo le Leggi n.104/92 e n.170/10”

Lineamenti normativi quali tutela?



Fonti del Diritto

- Costituzione artt. 2,3, 34 e 38
- Normativa primaria:
 - Legge 517/77 Inserimento allievi con handicap
 - Legge 270/82 Docente di sostegno
 - Legge 05.02.1992 n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
 - Dl.vo n. 297/1994 -TU Pubblica Istruzione-
 - Dl.vo n. 170/2010 DSA
 - L. 107/2015 cd. Buona Scuola
- Disposizioni ministeriali:
 - Linee guida
 - Circolari ministeriali



Norme costituzionali

- ❖ **Art. 2** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- ❖ **Art. 3** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- ❖ È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- ❖ **Art. 34** La scuola è aperta a tutti.
- ❖ L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
- ❖ **Art. 38** specifica infatti che «gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale».



Prima della Legge 104/92

- **L. 118/71** si è limitata all'affermazione del principio dell'inserimento degli allievi con handicap, senza disciplinarlo
- **L. n. 517/77** sancisce il diritto alla frequenza scolastica di tutti i portatori di handicap. Stabilisce che le classi in cui viene inserito un portatore di handicap, non devono avere più di 20 alunni ed inoltre devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno (art. 7)
- **L. n. 270 1982** Istituisce il ruolo dell'insegnante di sostegno (docente sulla classe e non sull'allievo);
- La **Corte Costituzionale**, a partire dalla Sentenza n. 215/87, ha costantemente dichiarato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado.



Legge 05.02.1992 n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione.

- 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
- 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
- 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
- 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

Art. 13. Integrazione scolastica:

- Strumenti per l'integrazione che debbono essere messi a disposizione in modo coordinato dalla scuola, dagli Enti Locali e dalla ASL

Art. 14. Modalità di attuazione dell' Integrazione

Strumenti per l'integrazione che devono essere attuati nelle scuole dagli operatori scolastici



Linee guida del Miur Prot. 4274/09 (Integrazione scolastica alunni con disabilità)

Richiama alcuni riferimenti internazionali di primaria importanza :

La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (ratificata con Legge dello Stato italiano n.18/09): La *definizione di disabilità* della *Convenzione* è basata sul modello sociale centrato sui diritti umani delle persone con disabilità, ed è la seguente: *“la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”*. L'art 24 dedicato all'educazione riconosce *“il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità”* garantendo *“un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita.*

A supporto di ogni norma ricordiamo la **Conferenza mondiale sui diritti umani dell’ONU** che già nel 1993 ha precisato come *“tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali e includono senza riserve le persone disabili”*.

Classificazione Internazionale del funzionamento – ICF (approvata dall’OMS nel 2001)
“International Classification of Functioning”, che si propone come un modello di classificazione bio-psico-sociale decisamente attento all’interazione fra la capacità di funzionamento di una persona e il contesto sociale, culturale e personale in cui essa vive.



IL PERCORSO OPERATIVO

D.P.R. 24/2/94 Intesa S/R 20/03/2008

L'organizzazione del lavoro degli insegnanti prevede:

- 1) L'inquadramento della situazione e la stesura del PEI attraverso:
 - lettura della diagnosi funzionale
 - colloquio con gli esperti
 - colloquio con la famiglia
 - colloquio con i docenti dell'ordine scolastico precedente o successivo;
- 2) l'osservazione dell'alunno in un contesto libero e strutturato;
- 3) l'analisi della situazione di classe/interclasse;
- 4) la stesura del piano di lavoro elaborato da tutti gli insegnanti e la predisposizione del P.E.I., i cui obiettivi devono integrarsi con l'itinerario educativo didattico stabilito per la classe.

Il Piano Educativo Individualizzato va presentato e consegnato
in copia ai genitori, che devono sottoscriverlo.

- 5) la revisione periodica delle programmazioni (individualizzata e di classe) e adeguamenti in base ai progressi raggiunti dall'alunno e alle difficoltà esistenti



DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DSA

- DSA e le sue varie forme quali Disturbi specifici Apprendimento;
- Diversità del DSA da handicap;
- Valgono i medesimi principi sul diritto all'inclusione ed all'integrazione;
- L. 170/2010 si va ad aggiungere alle tutele della L. 194/92;



L. 170/2010 FINALITA'

- a) garantire il diritto all'istruzione;
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.



L. 170/2010 – Diagnosi-

- La diagnosi dei DSA «è effettuata mediante specifica diagnosi rilasciata dalle strutture specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale. Le regioni, nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o da strutture accreditate» (art. 3, comma 10).
- Per Regione Toscana dovrebbe essere prevista la costituzione in ogni ASL di elenchi, a valore regionale, in cui vengano iscritti, sulla base di un' autocertificazione attestante il possesso degli specifici requisiti richiesti, i soggetti autorizzati a effettuare attività di prima certificazione diagnostica di DSA.



Diritti dell'allievo con DSA

Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, garantiscono:

- l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata;
- l'introduzione di strumenti compensativi;
- per l'insegnamento delle lingue straniere adeguate forme di verifica e di valutazione;
- adozione di un PDP



Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (D.M. n. 5669/2011)

- Attuare i necessari interventi pedagogico-didattici (...) attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata;
- Adottare modalità valutative che consentano all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto particolari;
- Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari» e assicurano «l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi;
- dispensa dalle prestazioni scritte nelle lingue straniere.



BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI BES

Con la **Direttiva Ministeriale 27.12.2012** è stato stabilito che « ogni alunno in continuità o periodicamente può manifestare bisogni educativi speciali»

- La direttiva estende a tutti i docenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento.

O.M. n. 8/ 2013 specifica che i BES possono essere:

- Svantaggio culturale e sociale
- DSA
- Situazioni temporanee (separazione dei genitori, grave lutto)
- Recente immigrazione da paesi non italiafoni
- Adozione Nazionale ed Internazionale

O.M. n. 33/2014 (art. 18)

- Il Consiglio di Classe deve fornire per gli Esami di Stato tutte le informazioni utili affinché l'allievo BES possa sostenere l'esame fruendo di tutti gli strumenti compensativi o dispensativi che necessita.



Difficoltà delle scuole

- Classi sovraffollate
- Nomina dei docenti ad anno scolastico iniziato
- Docenti con sostegno non specializzati e non pronti ad affrontare le casistiche più impegnative
- Scarsa collaborazione da parte delle famiglie
- Docenti spesso delegittimati da genitori «tuttologi»
- Scarse risorse economiche e finanziarie delle istituzioni scolastiche
- Poca frequenza dei docenti ai corsi di aggiornamento sulle nuove fattispecie di DSA, BES
- Burocratizzazione eccessiva dei fenomeni a discapito della effettività delle tutele



Tutele

- Diritto al PDP ed all'adozione degli strumenti compensativi e dispensativi fissati;
- Diritto al PEI ed alle eventuali riduzioni di orario;
- Diritto all'insegnante di sostegno (eventuale ricorso TAR o Giudice Civile – Contrasto)
- Rimedi giurisdizionali: ricorso al TAR avverso scrutinio entro 60 gg. dopo aver acquisito la documentazione (giurisprudenza altalenante);
- Esposto all'USR per denunciare eventuali lesioni di diritti.

«Non c'è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali»



Don Lorenzo Milani
«Lettere ad una professoressa»

GRAZIE